

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1318

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, CENTO, BULGARELLI, CIMA, LION,  
ZANELLA, BIELLI, CENNAMO, CEREMIGNA, GRIGNAFFINI,  
RIVOLTA, RUZZANTE, SCIACCA, SINISCALCHI, SPINI**

Norme per la distribuzione dei profilattici e per l'informazione sulla prevenzione delle infezioni trasmesse attraverso rapporti sessuali

*Presentata il 12 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Numerose e serie pubblicazioni nazionali e internazionali avvalorano, basandosi su studi comprovati, l'utilità dell'uso del profilattico o preservativo per combattere la diffusione del virus dell'AIDS.

I soggetti attualmente più a rischio sono gli uomini sposati ed i giovanissimi. Queste due categorie rappresentano ormai i principali « bacini in espansione » di chi corre il pericolo del contagio.

Per i giovani, inoltre, il rischio aumenta per l'uso delle droghe da discoteca che, mescolate con l'alcool, fanno cadere l'autocontrollo e i freni inibitori.

È importante quindi fare un'opera di prevenzione basandosi su informazioni serie, soprattutto a livello scolastico, salvaguardando i giovani che sono, proprio

perché sprovvisti di informazioni, i soggetti oggettivamente più a rischio di contagio.

In molti Paesi europei, a cominciare dalla Gran Bretagna, è ormai in funzione da anni un servizio di distribuzione gratuita dei profilattici nei presidi della sanità pubblica e presso molti dei luoghi frequentati dai giovani come le discoteche.

La presente proposta di legge punta ad un obiettivo limitato: assicurare la distribuzione possibilmente gratuita ad alcune categorie, per esempio i giovani, ed a prezzo agevolato ad altre, secondo disposizioni del Ministero della sanità.

Inoltre il rinvio al Ministero della sanità per l'applicazione e a quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la distribuzione negli istituti superiori per-

mette di tenere conto nell'applicazione sia dell'esigenza di informare e rendere disponibile gratis o a prezzo agevolato i profilattici per quanti lo vogliono, sia della sensibilità delle famiglie e del credo religioso di molti cittadini.

L'obiettivo che ci si pone con questa proposta di legge è di far conoscere a tutti un mezzo di riduzione drastica dei rischi di contagio dell'AIDS e di altre malattie infettive (l'epatite C, oltre alle classiche malattie veneree) e di renderlo disponibile per quanti vogliono utilizzarlo. Non si vuole certo entrare nella sfera delle scelte religiose, di vita sessuale o sentimentale di ciascun cittadino e quindi promuovere una o l'altra delle scelte possibili sui comportamenti sessuali nella convinzione che la legge deve tutelare la libertà di credo e di scelta di tutti i cittadini.

La proposta di legge prevede la distribuzione di pubblicazioni informative da parte del Ministero della sanità (cosa già avvenuta nel 1993 con l'opuscolo di « Lupo Alberto ») perché si consenta l'informazione. Per le scuole è previsto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca i criteri per l'installazione di distributori (magari con costo molto basso: 200 o 500 lire per evitare sprechi) ed anche il coinvolgimento di studenti, docenti e famiglie nell'adattare le forme dell'informazione alle diverse realtà territoriali ed ai diversi tipi d'istituto. Il coinvolgimento dei genitori riguarda soprattutto l'informazione rivolta agli studenti minorenni presenti negli istituti superiori.

È previsto anche l'innalzamento dei criteri di controllo sulla qualità dei profilattici prodotti o distribuiti in Italia al massimo *standard* di sicurezza esistente nell'Unione europea.

La proposta di legge, va precisato, è una risposta agli inquietanti risultati di molte inchieste che rivelano come gli italiani, ed in specie i giovani, siano in Europa tra i più disinformati sulle cautele

necessarie a prevenire l'AIDS ed altre malattie da contagio sessuale e quindi non una popolazione « casta », ma a rischio di contagio per ignoranza.

Pur considerando gli studi che hanno contestato il profilattico come mezzo sicuro al 100 per cento contro l'AIDS, a tale proposito l'autorevole immunologo, professor Aiuti, ha precisato: « Nessuno ha mai detto che la sicurezza contro il contagio fosse totale, poiché ogni prodotto industriale, e quindi anche il profilattico, può essere difettoso. La limitazione del rischio va comunque dal 90 al 95 per cento. È stata l'Organizzazione mondiale della sanità a volere una campagna di diffusione del preservativo, dopo che il Centro di controllo delle malattie infettive di Atlanta ha verificato e ribadito la sua efficacia contro l'AIDS ».

Nessun mezzo, tranne la castità e la totale fedeltà ad un unico *partner* anch'esso fedele può dare la totale sicurezza da ogni contagio sessuale. È altrettanto vero che solo il non guidare nessuna auto e l'evitare ogni strada ove circolino autovetture, dà la totale certezza di non poter essere mai investito.

Questa proposta di legge vuole più limitatamente evitare contrapposizioni ideologiche, lasciare ad ognuno le sue convinzioni etiche, religiose e sessuali ma ridurre i casi di contagio e, come nel caso dell'AIDS e di certe forme di epatite, di possibili morti.

Speriamo, onorevoli colleghi, nel consenso più ampio senza steccati ed in tanti contributi che possano modificare questa proposta mantenendone l'obiettivo: conoscere per poter scegliere liberamente e consapevolmente, garantire anche per i non abbienti mezzi di prevenzione dai contagi sessuali, tutela della gioventù non con proibizioni o ipocriti silenzi ma consentendo la scelta consapevole della propria sessualità con il minore rischio possibile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Distribuzione dei profilattici  
e pubblicazioni esplicative).*

1. Presso ogni presidio medico pubblico e convenzionato sono distribuiti profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le infezioni a trasmissione attraverso rapporti sessuali, con particolare riferimento all'AIDS.

## ART. 2.

*(Modalità per la distribuzione).*

1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici, nonché per la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni informative, anche di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'uso degli stessi negli istituti secondari superiori.

2. Il Ministro della sanità prevede, nel decreto di cui al comma 1, apposite facilitazioni per le regioni, gli enti locali e le strutture sanitarie, onde rifornire altri centri sul territorio per la distribuzione di profilattici e pubblicazioni.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro della sanità detta disposizioni che garantiscano i controlli sulla produzione e distribuzione dei profilattici in commercio nel territorio nazionale al massimo *standard* di sicurezza previsto dalle legislazioni dei Paesi dell'Unione europea.

## ART. 3.

*(Distribuzione nei locali pubblici).*

1. È requisito essenziale per l'esercizio dell'attività dei locali pubblici da ballo e delle aree destinate a concerti che questi possano garantire un servizio di distribuzione di profilattici ai clienti.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

## ART. 4.

*(Modalità di distribuzione negli istituti scolastici).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per favorire la installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore nonché per la diffusione di pubblicazioni esplicative di tutte le forme di prevenzione delle malattie infettive trasmissibili attraverso rapporti sessuali, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori per adattare l'attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.

## ART. 5.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0008960\*